

Foglio informativo su

FINANZIAMENTI IN DIVISA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

aggiornato al 22 settembre 2011

Sezione 1: INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione:

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa:

**Via C. Colombo, 1/3
20825 BARLASSINA (MB)**

Indirizzo telematico:

info@bccbarlassina.it

Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:

4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1

Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)

434327

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative

A157431

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:

FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):

euro 152.237.149

Sezione 2: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

2.1 Struttura e funzione economica

Si tratta di un finanziamento in divisa per la cui accensione non sono richieste operazioni commerciali sottostanti. Di norma, sotto il profilo temporale tale forma di finanziamento è contenuta nel breve termine (18 mesi) e la sua durata non può comunque superare la scadenza del termine massimo definito per la corrispondente linea di credito. Il finanziamento può essere, sulla base delle valutazioni effettuate dalla banca, assistito da idonea garanzia reale o personale.

Le somme finanziate devono essere restituite dal cliente alla banca alle scadenze concordate, unitamente agli interessi maturati e ogni altro onere accessorio.

2.2 Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- la possibilità per la banca, ove contrattualmente previsto, di variare le condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese del servizio) in senso sfavorevole al cliente;
- l'oscillazione del tasso di cambio per le operazioni denominate in valuta e regolate contro euro o altra valuta diversa da quella di denominazione.

Sezione 3: CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Tasso dare annuo

Libor + 5 punti percentuali

Il tasso annuo effettivo globale MEDIO praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, rilevato trimestralmente ai fini della legge sull'usura, è quello indicato nella apposita tabella affissa in ciascuna filiale della banca per la categoria di operazioni "**Anticipi, sconti commerciali, altri finanziamenti alle imprese**"

Modalità di calcolo degli interessi	anno civile (365 gg.)
Periodicità liquidazione interessi	alla scadenza
<u>ACCENSIONE</u>	
Valuta addebito conto finanziamento	data accensione finanziamento
Spese	10,00 euro
<u>PROROGHE</u>	
Cambio	al durante
Spese	15,00 euro
<u>TRASFORMAZIONI</u>	
Cambio	al durante
Spese	10,00 euro
Commissioni di servizio	0,15% (minimo euro 2,58)
<u>ESTINZIONE CON ADDEBITO IN CONTO CORRENTE</u>	
Cambio	al durante
Spese	10,00 euro
Commissioni di servizio	0,15% (minimo euro 2,58)
Valuta addebito in conto corrente	data contabile
Valuta accredito conto anticipo	2 gg (forex)
Spese d'istruttoria e/o rinnovo fido:	
▪ fino a euro 10.000	25,00
▪ fino a euro 25.000	50,00
▪ fino a euro 50.000	100,00
▪ fino a euro 100.000	150,00
▪ fino a euro 200.000	250,00
▪ fino a euro 500.000	350,00
▪ oltre euro 500.000	500,00
Spese per comunicazioni periodiche	2,00 euro

Sezione 4: SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Modalità di utilizzo: La banca, in contropartita all'accensione del conto finanziamento, provvede ad accreditare il conto corrente in euro intestato al cliente. Il cliente autorizza espressamente la banca ad addebitare sullo stesso conto corrente le somme ad essa dovute a titolo di rimborso in linea capitale ed interessi, nonché ogni altro onere accessorio connesso al finanziamento erogato.

Analisi delle richieste e facoltà di rifiuto: La banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere, in tutto o in parte, le richieste di finanziamento che, a suo insindacabile giudizio, non risultassero di suo gradimento.

Comunicazioni periodiche ai garanti: La parte finanziata autorizza la Banca ad inviare agli eventuali terzi garanti le comunicazioni periodiche previste dalla vigente normativa sulla trasparenza dei contratti bancari, sollevandola da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Termine per il rimborso da parte del cliente delle somme finanziate: La parte finanziata si impegna a rimborsare alla banca, alle scadenze pattuite, le somme anticipate in linea capitale oltre agli interessi calcolati nella misura dovuta, salva la facoltà per la Banca stessa di addebitare immediatamente, in presenza di provvista, il conto del cliente.

Il cliente autorizza espressamente la banca a trattenere dagli eventuali pagamenti che dovessero pervenire a favore del finanziato medesimo quanto ad essa dovuto a titolo di compensazione.

Nel caso di rimborso anticipato effettuato su iniziativa del cliente, la banca si riserva di addebitargli un importo compensativo nel caso e nella misura in cui risultasse una perdita per la banca dal calcolo del differenziale tra il tasso del finanziamento e il minor tasso al quale i fondi rimborsati possono essere reimpiegati per il periodo residuale del finanziamento.

Decadenza dal beneficio del termine: La Banca avrà la facoltà di dichiarare la parte finanziata decaduta dal beneficio del termine, qualora si verificano i presupposti di cui all'art. 1186 Cod. Civ. ed in particolare, nel caso in cui la stessa subisca protesti, ingiunzioni di pagamento o ipoteche giudiziali, sia soggetta ad azioni esecutive in qualsiasi natura, ovvero a procedure concorsuali, inclusa l'amministrazione controllata. Parimenti, nel caso di diminuzione del valore delle eventuali garanzie che assistono il finanziamento, la parte finanziata, qualora non provveda entro 15 giorni dalla richiesta della banca all'integrazione delle stesse, decade dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. ed è tenuta a rimborsare immediatamente le somme anticipate relative ai finanziamenti non ancora scaduti.

Interessi di mora: Su tutte le somme non pagate e non rimborsate alle rispettive scadenze, così come in caso di revoca, risoluzione del contratto o decadenza dal beneficio del termine, la parte finanziata dovrà corrispondere alla Banca l'interesse di mora nella misura indicata nel prospetto delle condizioni economiche che regolano il rapporto.

Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni: Tutte le obbligazioni della parte finanziata verso la banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per i suoi eredi e gli aventi causa a qualsiasi titolo.

Modifica delle condizioni economiche - E' in facoltà della banca modificare il tasso d'interesse, ogni altro prezzo e condizione applicati al rapporto, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.

Rinvio alle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza: Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, il finanziamento si intende a tutti gli effetti disciplinato dalle "norme che regolano i conti correnti di corrispondenza", relative al rapporto di conto corrente indicato nel presente contratto, che la parte finanziata dichiara di ben conoscere, nonché di avere già sottoscritto, anche ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., e ricevute in copia. La parte finanziata dichiara inoltre di conoscere, approvare e confermare le condizioni economiche previste per il suddetto conto corrente, così come risultano dalla "tabella delle condizioni economiche" allegata al richiamato contratto, anch'essa già sottoscritta e ricevuta in copia dalla parte finanziata, con tutte le modificazioni comunicate successivamente dalla Banca, anche ai sensi delle disposizioni di legge in materia di trasparenza bancaria.

Spese ed oneri fiscali: Tutte le spese e gli oneri fiscali, di qualsiasi natura, vigenti e futuri, in qualunque modo riconnessi al presente finanziamento si intendono inderogabilmente ad esclusivo ed integrale carico della parte finanziata.

Domicilio: Ai fini del presente contratto, per ogni comunicazione e/o notificazione, la parte finanziata conferma il domicilio dichiarato in sede di stipula del contratto di conto corrente sul quale la linea di credito viene utilizzata. Ogni variazione di domicilio dovrà essere comunicata dalla parte finanziata a mezzo di lettera raccomandata: in difetto, le comunicazioni e le notificazioni si intenderanno validamente effettuate all'ultimo indirizzo validamente notificato dalla parte finanziata alla Banca.

Recesso: La parte finanziata ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, ferma restando la validità delle operazioni in corso e previo rimborso di ogni eventuale somma dovuta per capitale, interessi convenzionali e di mora, spese ed ogni altro onere accessorio, compreso l'importo compensativo indicato al precedente punto "Termine per il rimborso da parte del cliente delle somme finanziate"

La Banca potrà a sua volta revocare o ridurre in qualunque tempo la linea di credito accordata, con un preavviso non inferiore a 10 giorni e, qualora ricorra un giustificato motivo, sospendere contemporaneamente l'utilizzo con effetto immediato, dandone comunicazione anche verbale alla parte finanziata.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie – nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente

contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: segreteria.direzione@bccbarlassina.it e bccb@pec.bccbarlassina.it

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita "Guida" pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;
- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario.** Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it, iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Foro competente: Per eventuali controversie concernenti il contratto è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

LEGENDA

Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo delle somme anticipate, calcolato dalla data di concessione dell'anticipo a quello della scadenza.
Tasso di interesse di mora	Ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente, calcolato dalla data di scadenza dell'anticipo a quella dell'effettivo rimborso.
Proroga	Dilazione dei termini di rimborso concessa dalla banca al cliente
Rinnovo	Concessione di un nuovo finanziamento nei termini e alle condizioni analoghe a quelle dell'anticipo scaduto.
Istruttoria:	Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.